

300 Provvedimento di liquidazione - Dlgs 14/2019 -Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

## Art. 300 Provvedimento di liquidazione

1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

## modifiche e precedente normativa |blue

## ---- precedente normativa di riferimento

**Art. 197 (Provvedimento di liquidazione).** Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Phoca PDF

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 2



300 Provvedimento di liquidazione - Dlgs 14/2019 -Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza  green
Documenti collegati:
300 Provvedimento di liquidazione - Dlgs 14/2019 -Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 300 Provvedimento di liquidazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 300 Provvedimento di liquidazione 1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni
fine
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

www.foroeuropeo.it Pagina 2 / 2